


ODC: WEBINAR 17 maggio 2021

Un caso pratico di «Riorganizzazione Societaria pre-BREXIT»



I) – SITUAZIONE AL 1.1.2020







- I.a) COMPANY 1 distribuisce c/a 1,5 Mln di dividendi/anno
- I.b) COMPANY 2-3-4-5 sono investimenti di medio/lungo termine che non generano dividendi annuali
- I.c) ITA PF è residente in Italia
- I.d) HOLDING UK sconta seguente tassazione:
 - dividendi ricevuti: zero
 - plusvalenze:
 - zero se quota in partecipata > 10%
 - CT standard se quota partecipata < 10% Tasso
 - 19% oggi in aumento al 25% dal 2023.
 - Trading activity (consulenze ecc.): CT ordinaria 19% e 25% dal 2023





I.e) Holding UK non aveva struttura

I.f)

- Company 1 è iscritta in BIL a 140 € ma vale c/a 12-15 Mln: elevata plusvalenza latente
- Company 2 parimenti ha elevata plusv. Latente
- Company 4 e 5 sono in perdita e hanno valore di mercato inferiore a quello a cui sono iscritte in bilancio di UK HOLDING
- **1.g**) Company 2 ha in bilancio ricavi da servizi alle partecipate imponibili in UK al 19% (in futuro 25%) e non percepisce dividendi
- **1.h**) Company 2 ha in programma un IPO nel 2024/25 con valutazione c/a 8 USD/azione. Ultimi fundraising fatti sul primario a 2 USD/azione (problema tassazione futura plusvalenza in UK al 25%)



II) - CRITICITA'

II.A) Anche ante-BREXIT

- Applicazione CFC :
 - In UK tassazione effettiva dividendi zero, < del 50% di quella ITA
 - Problema regime che prevede deducibilità o meno spese generali: in UK si deducono
 - Sussistono tutte le condizioni:
 - tassazione inferiore 50%
 - partecipata ricava + di 1/3 passive income
 - ITA H ne ha il controllo
 - Non applicabile esimente di cui comma Art. 167 comma 5): attività effettiva
- Esterovestizione :
 - esigenza di gestire la società con assemblee in loco
 - nessun input gestorio dall' Italia





II.B) POST BREXIT

- **DIVIDENDI BLACK**: applicabilità disposizioni Art. 47 c. 4) TUIR
 - dividendo deriva da partecipaz. in società a regime di cui Art. 47.bis comma 1 e 2;
 - Art. 47.bis:
 - stati NON UE (UK è Non UE dal 1 gennaio 2021)
 - livello nominale tassazione inferiore al 50% di quello ITA
 - ESIMENTI: Lett a) svolgimento attività eco effettiva con impiego di

personale, attrezzature, attivi e locali (NON E' nostro caso).

Lett. b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di

localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato

- Per dividendi esimente:
 - SOLO lettera b) comma 2 Art.47.bis : di difficile dimostrazione
 - se lettera a) riconosciuto credito d'imposta ex Art. 165 TUIR(nostro

caso void perché non vi è tassazione in UK)





• art. 47.bis per casi non controllo parla di tassazione nominale: in caso di ricavi misti (soggetti a aliquote diverse) sembra doversi ragionare con criterio di prevalenza

• TASSAZIONE PLUSVALENZE:

- piena ex. Art. 87 in caso di cessione della partecipazione anche in presenza dei requisiti PEX in base al comma 1. Lett. c) Art. 87.
- solo esimente lett.b) comma 2 47-bis dalla costituzione o dai 5 esercizi precedenti : difficile dimostrazione





III) – SOLUZIONE PROPOSTA

III. a) – VINCOLI IN UK:

- IN UK vi è exit tax su cessione azienda o singoli attivi
- UK non consentiva trasferimento all'estero della sede della società in continuità giuridica (nonostante sentenze UE)

III.b) – VINCOLI IN ITA

- attuare operazione fiscalmente neutral
- entro fine periodo transitorio BREXIT 31.12.2020



IV) – IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA

IV.a) – FUSIONE PER INCORPORAZIONE INTRA DELLA UK NELLA ITA H

- Sfruttando il regime transitorio, che estendeva al 31 dicembre 2020 l'applicabilità delle norme comunitarie alle società UK, abbiamo fatto una FUSIONE INTRA PER INCORPORAZIONE della UK nella ITA H.
- Per mantenere la neutralità fiscale in UK abbiamo lasciato una STABILE ORGANIZZAZIONE della incorporante (ITA H) alla quale si riferiscono contabilmente e fiscalmente tutte le partecipazioni estere plusvalenti.
- Le partecipazioni in società ITA invece (poiché tutte in perdita e con valore di mercato inferiore a quello di iscrizione a bilancio) sono state spostate nella ITA H





IV.b) – PROCEDIMENTO

- Operatività è stata gestita in parallelo fra ITA e UK
- Riunioni operative congiunte per coordinare varie attività: ITA e UK. Coinvolti in ITA noi e Notaio, in UK tax advisor e lawyer (no notaio)
- Grossa mole di traduzioni: tutti gli atti da ITA a UK e viceversa per alcuni atti UK
- In base a normativa EU la legge di riferimento è quella della incorporante
- Dapprima si è redatto progetto di fusione in ITA che ha seguito iter classico (assemblea straordinaria di approvazione e deposito in CCIAA)
- Quindi progetto tradotto in UK, con allegato analoga delibera della società UK è stato depositato in UK;




Vamburelli & Partners
INDIVIDUAL AND CORPORATE BUSINESS SERVICES

- Estratto sulla LONDON GAZETTE
- Ottenuta autorizzazione della COURT UK, è stato rilasciato apposito certificato dalle autorità UK (in maggior parte paesi da Notaio, in UK dalla Court);
- Atto di fusione in ITA fine dicembre che era redigibile solo dopo rilascio della autorizzazione UK
- Iscrizione atto in ITA e poi la CCIAA ha trasmesso dati ed informazione a Companies House UK che ha provveduto a cancellare società in UK ed a iscrivere la PE.





V) – SITUAZIONE AL 31.12.2020



An independent INAA member of GROUP

Vamburelli & Partners
INDIVIDUAL AND CORPORATE BUSINESS SERVICES

V) – TASSAZIONE NUOVA STRUTTURA

V.a) – TASSAZ PE

- La PE gestisce una contabilità in UK finalizzata alla determinazione del reddito da essa conseguito ed al pagamento delle imposte in UK.
- In UK PE presenta tax return solo per la PE
- In ITA H viene gestita una contabilità separata per la PE ma poi il suo reddito viene assorbito nella contabilità italiana. Eventuali imposte pagate in UK, con gli adeguati conteggi, vengono dedotte da quelle dovute in ITA.

V.b) - CFC

• Il problema non si pone più in quanto non si ha più nessuna società controllata.



V) – TASSAZIONE NUOVA STRUTTURA

V.c) – ESTEROVESTIZIONE

- Non ho più il problema in quanto, comunque, i redditi UK sono tassati in ITA con i criteri ITA.
- Il problema ora è sul versante UK: che la PE abbia una sostanza sufficiente per essere considerata tale:
 - Quindi in UK effective place of management
 - Abbiamo disponibilità ufficio
 - Direttore locale
 - In UK non vi è il problema di stabilire se una H possa o no costituire una PE (Corte di giustizia e interpretazioni Ita non concordi)





V.d) – DIV BLACK LIST

- Non ho più il problema dei redditi da UK
- I dividendi da Cipro non rientrano nel 47.bis in quanto di origine EU
- Le altre società non distribuiscono dividendi.

V.c) – PLUSVALENZE BLACK

- Se vendo le partecipazioni in società EU posso beneficiare della PEX (Se ricorrono le condizioni)
- Il problema è che, ad oggi, in UK continuo a pagare la CT piena come PE non avendo il requisito del possesso di più del 10% in nessuna delle partecipate
- Per la Company2, stiamo studiando di trasferire le partecipazioni dalla PE alla ITA H e pagare la exit tax sulle plusvalenze ad oggi determinabili (market value c/a 2 USD e valore carico c/a 0,48 USD) ma, se sussisteranno requisiti PEX, avrò poi esenzione ITA PEX in caso di futuro IPO e cessione di parte di esse (la parte consentita dalle regole IPO):

trattasi di certo esborso di oggi contro incerto risparmio fiscale futuro (in UK quindi non ho problema abuso diritto in ITA).



Vamburelli & Partners
INDIVIDUAL AND CORPORATE BUSINESS SERVICES

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



